



COMUNE DI VIAGRANDE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA BILANCIO FINANZE TRIBUTI

EMAIL :SERVIZI.TRIBUTARI@COMUNE.VIA-GRANDE.CT.IT

Ragioneria@pec.comune.viagrande.ct.it

AVVISO TASI ANNO 2018

SI RICORDA ALLA CITTADINANZA CHE IL 18.06.2018(ACCONTO) e 17. 12.2018 (SALDO) SONO FISSATE LE SCADENZE PER L'ANNO 2018

Tipologia immobile

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (A1-A8-A9)	2,20 PER MILLE
ALTRI FABBRICATI	2,10 PER MILLE
AREE EDIFICABILI	1,60 PER MILLE
FABBRICATI IN COMODATO A PARENTI IN 1°GRADO	2,10 PER MILLE
FABBRICATI LOCATI	2,10 PER MILLE
FABBRICATI PRODUTTIVI	0,60 PER MILLE
FABBRICATI INAGIBILI	2,10 PER MILLE
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00 PER MILLE

CODICE CATASTALE COMUNE E' L828

CODICI TRIBUTO

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DI LUSSO 3958
AEREE EDIFICABILI 3960
ALTRI FABBRICATI 3961
FABBRICATI IN COMODATO 3961
FABBRICATI (per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d – stato) 3925
FABBRICATI (per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d-INCREMENTO COMUNE) 3930
FABBRICATI INAGIBILI 3961
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 3959

QUANDO L'IMMOBILE NON E' CONDOTTO DIRETTAMENTE DAL POSSESSORE LA TASI E' RIPARTITA:

TITOLARE DEL DIRITTO REALE 80%

OCCUPANTE NON RESIDENTE 20%

Ai sensi del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato con delibera consiliare n° 44 del 07.08.2014

Orario di ricevimento :martedi dalle ore 15,30 alle 17,30

Giovedi dalle ore 9,00 alle 12,30

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RAG. GIOVANNI ZAPPALA'

TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 - Comma 669 e seguenti

I Commi 669, 678 e 681 sono stati modificati dalla Legge di stabilità 2016.

Vengono riportati sia i precedenti che i nuovi.

I precedenti si applicano per il 2014 e 2015; i nuovi si applicano dal 1° gennaio 2016

. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonche' di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Nuovo comma 669 (in vigore dal 01/01/2016). *Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».*

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

[N.d.r. - Ciascun contribuente paga per la sua quota di possesso/utilizzo oppure un contribuente può pagare per tutti gli altri (esempio contribuente che paga per il 100% della TASI di cui 50% suo e 50% del coniuge). La dicitura "in solido" significa che, a differenza dell'IMU, se uno dei proprietari non paga il proprio dovuto allora il Comune può rivalersi (e quindi chiedere il pagamento) sugli altri proprietari.

Articolo 1292 Codice Civile - Nozione della solidarietà

"L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori."

In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non puo' comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

Nuovo comma 678 (in vigore dal 01/01/2016). *Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non puo' comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è*

ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è **ridotta al 75 per cento.**

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

*Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. **Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015.** Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo*